

## ***Alle Ditte Utenti Il Servizio Paghe***

Prot. n. 14  
Vercelli, 27 Gennaio 2021

### ***Le novità settore paghe / rapporti di lavoro della Legge di Bilancio ("Finanziaria") per il 2021***

---

Buongiorno,  
si inviano di seguito le principali misure legate al settore paghe / rapporti di lavoro inserite nella Legge di Bilancio 2021.

#### **Tempo determinato**

La legge di bilancio 2021 ha esteso sino al 31.03.2021 la possibilità di prorogare, per una sola volta, i contratti a tempo determinato per una durata massima di 12 mesi in assenza di causale.

Tale deroga trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro subordinati, sia per i casi di proroga sia per quelli di rinnovo.

Resta ferma la durata complessiva di 24 mesi quale termine massimo.

Viene ribadito che la sottoscrizione del contratto deve avvenire entro il 31.03.2021

#### **Divieto Licenziamento**

La finanziaria ha previsto la prosecuzione del divieto di licenziamento sino al 31.03.2021

L'assenza del rispetto di tale divieto implica la nullità dello stesso e la relativa reintegra sul posto di lavoro.

Restano temporaneamente bloccati i licenziamenti di tipo collettivo, individuale e plurimi per giustificato motivo oggettivo.

A titolo esemplificativo non sono quindi possibili licenziamenti per fatti attinenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro, la ristrutturazione interna, la cessazione dell'attività, la chiusura di reparto e la sopravvenuta inidoneità alla mansione.

Resta invece confermata la possibilità di procedere con i licenziamenti per quelli di tipo disciplinari, per superamento del periodo di comporto, mancato superamento periodo di prova, lavoratori domestici e dei dirigenti.

Non è ostativo il licenziamento che trova il suo fondamento nella cessazione definitiva dell'impresa o per mezzo di accordo collettivo aziendale.

#### **Incentivo contributi**

La fruizione dei principali incentivi proposti è subordinato alla regolarità contributiva, alla regolare applicazione dei contratti collettivi e al rispetto dei diritti di precedenza.

Gli incentivi principali per l'anno 2021 riguardano:

- **Incentivo occupazione giovanile**

Riguarda le assunzioni a tempo indeterminato, nonché le trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine, effettuate negli anni 2021 e 2022 nella misura del 100% della contribuzione a carico del datore di lavoro, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 6.000 euro annui.

L'esonero contributivo è fruibile, dai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, né procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.

- **Occupazione femminile**

il biennio 2021-2022, è possibile beneficiare, in relazione alle assunzioni di tutte le lavoratrici donne effettuate nel medesimo biennio (dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2022), dell'esonero contributivo, attualmente previsto in via strutturale solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni, nella misura del 100% (anziché 50%) nel limite massimo di 6.000 euro annui.

È necessario che dette assunzioni comportino un incremento occupazionale.

- **Esonero alternativo alla cassa integrazione**

Viene previsto che i datori di lavoro possano beneficiare dell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale utilizzate nei mesi di maggio e di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile

L'azienda può utilizzare questa forma di agevolazione solo se non richiede ulteriori periodi di cassa integrazione.

### **Trattamenti di cassa integrazione**

Con la legge di Bilancio vengono rifinanziati gli ammortizzatori sociali, è prevista la concessione dei trattamenti di CIGO, Assegno ordinario e CIGD, a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per una durata massima di 12 settimane.

Le 12 settimane devono essere collocate nel periodo:

- dal 1° Gennaio 2021 e il 31 Marzo 2021 per i trattamenti di CIGO;
- dal 1° Gennaio 2021 e il 30 Giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di CIGD

I beneficiari sono i lavoratori in forza al 01 gennaio 2021.

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del Decreto Ristori, pari al massimo a 6 settimane, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle 12 settimane previste dalla Legge di Bilancio 2021

Ulteriori periodi di ammortizzatori sociali già allo studio del Governo saranno oggetto di un nuovo decreto a breve.

Come di consueto, il Servizio Rapporto di Lavoro e il consulente al quale è affidata la gestione dei servizi per la Vostra azienda rimangono a Vostra completa disposizione per ulteriori chiarimenti a riguardo.

Certi di aver fatto cosa gradita, cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.